

GAL ISOLA SALENTO

Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 19.2.2 - Intervento 19.2.2.1 “Stanze del Salento di Mezzo”.

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE
GAL ISOLA SALENTO SCARL**



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
FONDO F.E.A.S.R**

**PIANO DI AZIONE LOCALE
“SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO”**

**BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO**

**AZIONE 19.2.2 - IL PAESAGGIO ANALOGICO DOLCE
INTERVENTO 19.2.2.1 – STANZE DEL SALENTO DI MEZZO**



SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	PRINCIPALI DEFINIZIONI	5
4	OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA' E FOCUS AREA	6
5	LOCALIZZAZIONE	7
6	RISORSE FINANZIARIE	7
7	SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
8	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
9	DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI	9
10	TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI	10
11	AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	13
12	TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO	14
13	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	14
14	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DDS	16
15	CRITERI DI SELEZIONE.....	18
16	ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ...	19
17	ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	20
18	TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DELLE DDP	22
19	RICORSI E RIESAMI	25
20	TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI	25
21	VARIANTI INCORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE	26
22	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	28
23	NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO	28
24	DISPOSIZIONI GENERALI	29
25	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	30
26	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	30



1 PREMESSA

Con il presente documento il GAL Isola Salento SCARL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale per l’Azione “19.2.2 - Il paesaggio analogico dolce”, ed in particolare all’Intervento 19.2.2.1 – Stanze del Salento di Mezzo”.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Isola Salento SCARL, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.

L’intervento prevede la creazione di strutture di piccola ricettività, attraverso la riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento – in forma imprenditoriale - di attività ricettive extralberghiere di piccole dimensioni quali esercizi di affittacamere, bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico (case vacanze).

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;



- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia" e succ. mod ed integr.;
- D.P.C.M. del 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
- Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412", che ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- Legge regionale n. 11 del 11 febbraio 1999, "Disciplina delle strutture ricettive";



- Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6 “Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011”;
- Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”;

3 PRINCIPALI DEFINIZIONI

- **Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR):** rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
- **Beneficiario:** un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.
- **Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020:** istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
- **Conto corrente dedicato:** conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
- **Domanda di Sostegno (di seguito DdS):** domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
- **Domanda di Pagamento (di seguito DdP):** domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
- **Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA):** modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
- **Focus Area (FA):** le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
- **Gruppi di Azione Locale (GAL):** raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
- **Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO):** elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
- **Organismo Intermedio (OI):** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; per la presente convenzione l’organismo intermedio del PO FEAMP è identificato nella Regione Puglia –



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Sezione Attuazione Programmi per l'Agricoltura e la pesca - Dirigente di Sezione.

- **Obiettivo Tematico (OT):** linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all'art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
- **Organismo Pagatore (OP):** servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
- **Piano di Azione Locale (PAL):** documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
- **Priorità:** gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all'art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
- **SIAN:** sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
- **Strategia di Sviluppo Locale (SSL):** insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
- **V.C.M.:** Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

4 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA' E FOCUS AREA

L'obiettivo specifico dell'intervento (OS2.1) è quello di implementare l'ospitalità analogica nel Salento di Mezzo.

L'intervento garantisce un sostegno relativo a investimenti, su piccola scala, relativi all'adeguamento e all'ammodernamento di strutture da destinare alla ricettività turistica e concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico generale d'azione (OSG2) che è quello di stimolare lo sviluppo turistico locale promuovendo un efficientamento sostenibile dell'economia locale attraverso la riconnessione analogica alle peculiarità territoriali ed una fruizione dolce dell'abitare, secondo modalità funzionali a contrastare lo spopolamento delle aree marginali, in quanto lo sviluppo di tali iniziative permette di sostenere la crescita dell'offerta turistica dando impulso all'economia locale ed alla creazione di un indotto.

L'Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:

- ft3 - Promuovere azioni per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio sia nei borghi storici, che nelle campagne



- ft5 - Preservare e riqualificare l'ambiente rurale anche per contrastare fenomeni di abbandono del territorio
- ft9 - Promuovere forme di economia ecosostenibili
- fs2 - Promuovere eventi e iniziative a basso impatto ambientale
- fe3 - Offrire opportunità occupazionali e di impresa in grado di migliorare la qualità della vita delle popolazioni rurali e contrastare fenomeni di spopolamento del territorio
- fe3 - Promuovere forme di turismo rispettose dell'ambiente e della cultura del posto e in linea con le nuove esigenze del turista (turismo esperienziale, ludico, dolce, slow, de-connesso)
- fe4 - Sostenere l'aumento dell'offerta locale in termini di servizi legati al turismo rurale a favore dello sviluppo di nuova occupazione
- fe5 - Ampliamento dell'offerta ricettiva, in particolare extra-alberghiera, in linea con il prodotto turistico rurale

e contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, e in modo indiretto la FA 6A – Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

5 LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato ad interventi che devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GAL Isola Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Martano e Zollino in provincia di Lecce.

Qualora gli interventi prevedano esclusivamente l'acquisto di arredi e di attrezzature essi sono ammissibili solo se connessi ad un'unità produttiva aziendale localizzata nel territorio di riferimento del GAL Isola Salento.

Non sono finanziabili gli interventi connessi ad unità produttive localizzate in territori diversi da quelli del GAL Isola Salento anche se realizzati da aziende con sede legale e/o unità produttive attive nel territorio di riferimento dello stesso.

6 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente bando sono pari a euro 300.000,00.

7 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari le microimprese e piccole imprese come specificate nell'allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014, che intendono avviare o implementare un'attività imprenditoriale di ricettività turistica extra-alberghiera.

I beneficiari devono risultare, alla data di presentazione della DdS e per tutta la durata dell'operazione finanziata, micro-impresa o piccola impresa di cui all'allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014 ed essere in possesso di certificato di attribuzione partita iva con codice attività coerente con l'investimento da realizzare (Codice Ateco 55.20.51). Si precisa che l'attività di Bed & Breakfast è ammissibile unicamente se esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27/2013.



8 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al presente Bando devono:

- essere localizzati nell'ambito territoriale di cui al paragrafo 5;
- essere realizzati da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7;
- prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
- raggiungere il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione al successivo paragrafo 15;
- essere compatibili con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati. La compatibilità è desunta dalla presentazione in sede di DdS del titolo abilitativo previsto per la realizzazione dell'intervento ovvero da apposita asseverazione a firma del tecnico progettista incaricato;
- rispettare le condizioni previste dalla normativa "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- rispettare i limiti massimi e minimi di spesa di cui al successivo paragrafo 12;
- garantire la conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.

Ai fini dell'ammissibilità, la DDS di cui al presente Bando deve:

- essere corredata di tutta la documentazione disposta al successivo paragrafo 14, ferma restando l'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l'istante da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della DDS e, dall'altro, ottemperi alle richieste di integrazione del GAL entro e non oltre il termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del relativo Preavviso di Rigetto di cui al successivo paragrafo 17.

Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto proponente di cui al presente Bando deve:

- non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
- in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la legislazione previdenziale e non essere stato destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell'art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;



- non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
- non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi "fonte di aiuto" per la medesima iniziativa.

Si precisa, infine, che ciascun soggetto proponente può presentare un'unica proposta progettuale a valere sul presente intervento, pena l'inammissibilità di tutte le Domande di Sostegno presentate.

9 DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l'impegno di rispettare, in caso di ammissione a finanziamento, le seguenti condizioni:

- mantenere aggiornato il Fascicolo Aziendale AGEA agli investimenti realizzati in base all'operazione finanziata, sino alla liquidazione del saldo;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione;
- attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
- non alienare e mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d'uso dei beni oggetto di sostegno si intende l'obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall'uso previsto. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo paragrafo 21;
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;



- acquisire, prima della presentazione della domanda di saldo, le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti e conseguentemente attivare, qualora non già attivo, il pertinente codice attività presso il registro tenuto dalla CCAA competente territorialmente;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- non aver ottenuto né richiesto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali;

Inoltre, il richiedente ha l'obbligo di:

- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- rispettare la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente ed i vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al successivo paragrafo 21;
- mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
- consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

10 TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammesse al finanziamento le attività di riqualificazione ed adeguamento di immobili, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento – in forma imprenditoriale - di attività ricettive extralberghiere di piccole dimensioni di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11 febbraio 1999, art. 41 comma 1 lettera b (case e appartamenti per vacanza), art. 43 comma 1 lettera b (esercizi di affittacamere) e di cui alla Legge Regionale n. 27 del 7 agosto 2013, art. 1 comma 2 lettera b (bed and breakfast in forma imprenditoriale).

Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:



1. acquisto di nuovi macchinari, arredi, attrezzature, impianti o di altre dotazioni;
2. opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, modesti ampliamenti (massimo 20% della volumetria esistente da destinare ai vani tecnici e a quelli adibiti a servizi), allestimento ed ammodernamento di beni immobili;
3. spese generali, ammissibili nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento solo se collegate alle suddette voci di spesa, a norma dell'art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni/nullaosta/pareri).

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura proporzionale, ferme restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

Si precisa che:

- sono escluse le spese relative a l'acquisto di beni e di materiale usato, gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola;
- non sono comunque ammissibili al sostegno spese già finanziate da altri Fondi SIE o da altri programmi o strumenti dell'Unione Europea (divieto di doppio finanziamento);
- la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel *Listino prezzi delle Opere Pubbliche* della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS. Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), di macchine/arredi e attrezzature non compresi nel citato listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo. Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda



le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto.

I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.

A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In ogni caso i tre preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi e *in loco* previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla base dei Criteri di Selezione dell'Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'azione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un *conto corrente dedicato* intestato al soggetto beneficiario.

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare *conformi alle norme UE, nazionali e regionali*: secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale", le



operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

In linea generale, non sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spesa:

- gli investimenti di mera sostituzione;
- l'acquisto di beni e di materiale usato;
- gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
- gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS (a esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
- le spese legali.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente bando, è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

11 AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto, in



originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assutrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste) corredata da dichiarazione del beneficiario da cui risulti l'elenco dei pagamenti effettuati con ciascun modello f24.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi elencati.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.

Anche eventuali oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato".

12 TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai benefici.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento è stabilito in 70.000,00 €.

Il limite minimo del costo totale dell'investimento è stabilito in 5.000,00 €

13 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.

Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati a provvedere a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della DdS mediante la compilazione del **Modello 1**, allegato al presente bando. L'accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione da



parte del tecnico incaricato (qualora non già abilitato) da presentare alla Regione Puglia secondo il **Modello 2 e Modello 2A**.

I soggetti che intendono partecipare al presente bando e i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC.

I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 21/03/2019 (termine iniziale) e alle ore 12,00 del giorno 20/05/2019 (termine finale).

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a "bando aperto – stop and go" che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del presente bando.

A cadenza quadrimestrale (corrispondente a centoventi giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun quadrimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l'ammissibilità al finanziamento.

A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine d'individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l'apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito internet www.isolasalento.org, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione ovvero in caso di determinazione di chiusura del Bando da parte del GAL, lo stesso GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.isolasalento.org.

Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.

La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell'art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alle ore 12 del giorno del 20/05/2019 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Postale o dal Corriere accettante). *Il plico dovrà essere consegnato all'ufficio protocollo del Gal sito in **Via Assunta 19, 73025 Martano (LE)**, in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano.*

Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la dicitura: **Oggetto: "Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico per l'Intervento 19.2.2.1 – Stanze Del Salento di Mezzo".**

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.

La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previa conferma di appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0836.1956311.



14 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DDS

La DdS rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa proponente o dal titolare nel caso d'impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14.1 Documentazione di carattere generale

1. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. Attestazione di invio telematico;
3. Autodichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui al **Modello 3** allegato al presente Bando;
4. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità di cui all'allegato **Modello 4**;
5. Copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo del soggetto giuridico richiedente (in caso di società o di altre forme giuridiche collettive diverse dalla ditta individuale);
6. Copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del Certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente competente, con indicazione del codice ATECO previsto dal Bando, dell'Elenco soci e delle Partecipazioni attuali, corredati dai **Modello 6 e Modello 6A** allegati al Bando;
7. Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della DdS, ovvero, nel caso di impresa senza occupati, dichiarazione relativa all'assenza di personale dipendente redatta secondo l'allegato **Modello 16**;
8. Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo l'allegato **Modello 16**;
9. Bilancio, allegati e attestazione dell'invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;
10. Certificazione della condizione di essere impresa di dimensione micro o piccola in base al Reg. (UE) n. 702/2014 e che l'impresa ed eventuali società controllanti e/o controllate non siano in stato d'insolvenza né sottoposte a procedure concorsuali, sottoscritta da professionista terzo abilitato incaricato della gestione contabile del soggetto proponente corredata dalle documentazioni ivi richiamate (**Modello 7, Modello 7A e Modello 8** in allegato);
11. copia dell'atto con cui l'Organo amministrativo approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con l'autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la DdS (in caso di richiesta da parte di società o di altre forme associative);
12. autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui al **Modello 11** allegato al Bando;
13. consenso a favore del GAL Isola Salento SCARL ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, di cui al **Modello 9** allegato al presente Bando;
14. autovalutazione dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, di cui al **Modello 15** allegato al presente Bando.



14.2 Documentazione probante la sostenibilità economica e finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi

15. copia del titolo di possesso – debitamente registrato - degli immobili condotti in proprietà e/o affitto e/o usufrutto e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del richiedente. Si precisa che la durata residua del titolo di possesso deve essere di almeno otto anni a partire dalla data di presentazione della DdS. Qualora, al momento della presentazione della DdS, il titolo di possesso risulti regolarmente sottoscritto dalle parti ma non risulti ancora registrato, il beneficiario dovrà presentare al GAL la relativa registrazione nelle forme di legge, entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità provvisoria di cui al successivo paragrafo 17 e, comunque, prima del provvedimento di concessione, pena la decadenza della DdS stessa;
16. autorizzazione del legittimo proprietario (o dei comproprietari) degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);
17. copia del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CIL, ecc.) necessario ad eseguire gli interventi oggetto della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessario alcun titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL, SCIA, ecc.) occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l'immediata cantierabilità del progetto (redatta secondo il **Modello 12** allegato). Qualora il titolo abilitativo non risulti, alla data di presentazione della DDS, nella disponibilità del richiedente, lo stesso dovrà essere presentato dal beneficiario al GAL entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità provvisoria di cui al successivo paragrafo 17 e, comunque, prima del provvedimento di concessione, pena la decadenza della DdS stessa;

14.3 Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto

18. copia del Progetto Esecutivo dell'intervento (corredato di relazioni tecniche ed elaborati grafici, disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi, layout degli arredi e delle attrezzature) a firma di un tecnico abilitato;
19. documentazione fotografica degli immobili oggetto di intervento (almeno una foto per prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento), per interventi su immobili;
20. dichiarazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato, redatta secondo l'allegato **Modello 10**, relativa a:
 - Compatibilità delle opere oggetto di intervento con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati;
 - Caratteristiche storico-architettoniche dell'immobile oggetto degli interventi proposti, ove pertinente;
 - Inquadramento e zonizzazione urbanistici;



- Elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi con indicazione della data del loro rilascio (anche presunto);
 - Diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
21. computo metrico estimativo e schema di dettaglio spese, redatto secondo l'allegato **Modello 5** e corredato altresì delle Check List preventivi di cui al **Modello 13**, a firma congiunta del tecnico abilitato e del beneficiario, e calcolato adottando quali prezzi unitari massimali quelli previsti nel più recente Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia approvato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 13 maggio 2011 n. 13 e ss.mm.ii.. Per opere, strutture, impianti e dotazioni non riconducibili al suddetto prezzo, i prezzi unitari da inserire nel computo metrico dovranno essere desunti dalla comparazione di almeno 3 preventivi di ditte specializzate. Nel caso di impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile utilizzare il prezzario regionale o reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, la ragionevolezza dei costi inseriti nel computo metrico potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore o un tecnico abilitato;
22. preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno 3 ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e attrezzature nonché forniture, servizi o opere le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (ovvero unico preventivo, accompagnato da relazione tecnica di cui al punto precedente, nel caso di impianti o processi innovativi per i quali non è possibile utilizzare il raffronto tra diverse offerte).

15 CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:

<i>Critero</i>		<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
Localizzazione interventi	1	Localizzazione geografica dell'intervento in zone urbanisticamente classificate come Zone A (Centro Storico) e zone E (uso del soprasuolo per fini agricoli) ovvero in ogni caso, intervento riguardante beni immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004.	30
	2	Localizzazione geografica dell'intervento in zone urbanisticamente classificate come Zone B (Zona di espansione) [qualora non sia possibile attribuire il punteggio di cui al criterio 1]	15
Tipologia delle operazioni attivate	3	Operazione di tipo start-up (DdS presentata da soggetto attivo nel settore d'intervento da non più di sei mesi alla data di presentazione DdS)	30
	4	Operazione di tipo consolidamento (DdS presentata da soggetto attivo nel settore d'intervento da più di sei mesi alla data di presentazione DdS)	15



Tipologie di beneficiari	5	Titolare di impresa di sesso femminile e/o appartenente a fasce deboli della popolazione	20
	6	Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni	20
	7	Imprese in forma collettiva a prevalente (*) partecipazione femminile e/o appartenente a fasce deboli della popolazione	15
	8	Imprese in forma collettiva a prevalente (*) partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni	15

Si precisa che:

- i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch;
- si intendono appartenenti alle fasce deboli della popolazione coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 2 comma 1, numero 3) «*lavoratore con disabilità*» lettere a) e b), e numero 4) «*lavoratore svantaggiato*» lettera a) del reg. ce 651/14. Per i soggetti di cui alla lettera a) della definizione di «*lavoratore con disabilità*» si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi n. 104/92 e n. 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) della stessa definizione si precisa che è necessaria comunque l'apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della ASL; per la definizione di «*lavoratore svantaggiato*» si rimanda all'art.1 comma 1 punto 1 lettera a) del Decreto del Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017;
- la condizione di età inferiore a 40 anni deve essere posseduta alla data di presentazione della DdS.

(*) Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma collettiva, i punteggi di cui ai punti 7 e 8, saranno assegnati:

- per le società di capitali: se la maggioranza del capitale sociale sia sottoscritta da soggetti che posseggono i requisiti e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo della società sia costituita da soggetti che posseggono i requisiti;
- per le società di persone: se la maggioranza dei soci sia costituita da soggetti che posseggono i requisiti e la maggioranza delle quote sociali sia detenuta da soggetti che posseggono i requisiti;
- per le altre forme giuridiche: se la maggioranza dei soci sia costituita da soggetti che posseggono i requisiti e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia costituita da soggetti che posseggono i requisiti.

16 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100, mentre l'ammissibilità al sostegno dell'intervento proposto è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo soglia pari a 15 punti.

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall'applicazione dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.

A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.

Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del [RUP](#) che sarà pubblicato sul sito internet www.isolasalento.org. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai



richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Le DdS saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità che riguarderà:

1. il rilascio della DdS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
2. l'invio della documentazione nei termini e con le modalità previste nel bando;
3. la completezza e la conformità della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

In caso di esito positivo della verifica di ricevibilità, l'istanza sarà giudicata ricevibile e sarà avviata alle successive verifiche di ammissibilità, compreso l'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l'istanza sarà giudicata non ricevibile ed il GAL procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni dell'irricevibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l'istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della DDS.

Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero non presenti, nello stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario – a mezzo PEC - il provvedimento di irricevibilità della DDS.

Per le domande ricevibili si procederà all'espletamento dell'istruttoria di ammissibilità che comprende:

- possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di cui al precedente paragrafo 8;
- la verifica della conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;
- l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione con la contestuale verifica del punteggio minimo di ammissibilità;
- la definizione della spesa ammissibile agli aiuti e il relativo contributo, con la contestuale verifica dei limiti massimi e minimi di spesa ammissibile;

In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l'istanza sarà giudicata ammissibile e sarà collocate in graduatoria in ragione del punteggio attribuito.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'istanza sarà giudicata non ammissibile ed il GAL procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l'istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della DDS.

Per le domande ricevibili si procederà all'espletamento dell'istruttoria di ammissibilità che comprende:

1. possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la



non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;

2. **l'ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica.** La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
3. **l'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità (ove esistenti).** Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
4. **la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.** Il riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono legate all'ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.

Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo.

In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l'istanza sarà giudicata ammissibile e sarà collocata in graduatoria in ragione del punteggio attribuito.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'istanza sarà giudicata non ammissibile ed il GAL procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l'istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della DDS.

Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero non presenti, nello stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL procederà all'esclusione della DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale il richiedente potrà presentare ricorso secondo quanto stabilito nel bando.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità, il GAL provvederà a pubblicare sul sito web del GAL, all'indirizzo www.isolasalento.org, la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando e di quelle non ammissibili.

Decorsi 30 giorni dalla citata pubblicazione il GAL approva la graduatoria definitiva con indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando.

Dopo l'approvazione definitiva della graduatoria saranno disposti i provvedimenti di concessione del sostegno con indicazione degli investimenti ammessi a finanziamento, del contributo concesso, del periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e degli eventuali investimenti non ammessi a finanziamento.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, per via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata galisolasalento2020@pec.it o a mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) all'ufficio protocollo del Gal sito in Via Assunta 19, 73025 Martano (LE), o allo stesso ufficio tramite consegna a mano. La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.

Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).



Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Bando sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l'ammissibilità dell'operazione proposta a contributo.

Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti.

Preliminarmente all'avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.

In ogni caso gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.

L'investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

18 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DELLE DDP

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di Domande di Pagamento (DdP):

- DdP dell'anticipo
- Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.

18.1 DdP dell'anticipo

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.



La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.

Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare DURC - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo l'allegato **Modello 16** - e apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia, con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (**Modelli 6 e 6A**).

18.2 DdP dell'acconto

La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

I beneficiari potranno presentare al massimo due domande di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione.

Unitamente alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l'erogazione dell'acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.

Per l'erogazione dell'acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
- contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei giustificativi di pagamento (esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al **Modello 14**; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.2.1";
- D.U.R.C. - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo l'allegato **Modello 16**;
- certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;



- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia, con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (**Modelli 6 e 6A**);
- elenco dei documenti presentati.

18.3 DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

Per l'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o non più valida:

- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei giustificativi di pagamento (esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al **Modello 14**; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.2.1";
- D.U.R.C. - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo l'allegato **Modello 16**;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia, con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (**Modelli 6 e 6A**);
- copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d'intervento con relativa destinazione d'uso, ove pertinente;
- certificato di agibilità;
- copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare con la firma dell'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata);
- layout finale della sede operativa;
- copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
- Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinente: la dichiarazione dovrà essere compilata secondo lo schema trasmesso dal GAL e dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori;
- Elenco inventario dei beni strumentali mobili, ove pertinente: l'elenco inventario dovrà essere compilato secondo lo schema trasmesso dal GAL, dovrà essere sottoscritto dal beneficiario finale, dovrà riportare tutti i beni strumentali mobili oggetto di contributo, dovrà riportare per ciascuno dei beni sopraccitati un numero progressivo di identificazione, il numero di serie o di



matricola del bene (quello indicato da costruttore/fornitore) ed il numero della targhetta che è stata affissa in modo permanente sullo stesso bene; in tal senso si specifica che per beni strumentali mobili, ai fini della presente procedura, si intendono gli arredi, le attrezzature, i macchinari e gli impianti stand alone (ad es. caldaie, condizionatori a muro etc.);

- elenco dei documenti presentati.

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.

L'importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell'istruttoria della domanda di pagamento.

19 RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al [CdA del GAL](#) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20 TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Al beneficiario del provvedimento di concessione, potrà subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come definita all'art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, il cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella DdS. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo comunica alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi



citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.

In caso di subentro, dovrà essere effettuata la modifica della DdS a sistema con cambio di beneficiario.

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL a mezzo Raccomandata AR.

Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

21 VARIANTI INCORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione.

In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della DdS.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE 1306/2013.

Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia Giudiziaria, al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.



Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre:

A) Motivi di decadenza dai benefici:

- mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- sopravvenuta perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
- decorrenza del termine fissato per la conclusione degli interventi;
- accertamento, da parte della Regione Puglia, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
- rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo, in ottemperanza con quanto stabilito dall'art.59, comma 7, del Reg.(UE) n. 1306/2013.

In caso di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

B) Motivi di revoca del sostegno:

- verificarsi di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
- mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall'Avviso o dall'Atto di concessione del contributo;
- indicazioni "non veritiere" tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, dall'OP AGEA, dai Servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno. Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- invio della comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione del termine per eventuali controdeduzioni;
- esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- accoglimento delle controdeduzioni e archiviazione del procedimento;
- non accoglimento delle controdeduzioni e adozione del provvedimento di decadenza/revoca;
- comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi della stessa, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario e le relative modalità di restituzione. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all'atto dell'accertamento.

La restituzione all'OPAGEA delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L'OP AGEA, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fideiussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

C) Motivi di riduzione del sostegno:

- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;



- mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità, ove pertinente;
- mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'operazione.

Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore AGEA in attuazione delle stesse.

22 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg.(UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

23 NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull'applicazione del "de minimis" Reg. (UE) n. 1407/2013.

Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.



24 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell'Avviso, si rimanda a quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.



In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Articolo 2, comma 2:

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

25 RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al GAL Isola Salento SCARL al seguente indirizzo di posta elettronica info@isolasalento.org, ovvero al seguente recapito telefonico 0836 1956311. I dati acquisiti nell'ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del GAL Isola Salento SCARL, Ing. Tommaso Laudadio.

26 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".